Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Silverio Ubodi

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Deodato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione **viene affissa all'albo pretorio sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art 32, comma 1, L. n. 69/2009) il giorno** 30/07/26 **con n. prot.** 336 e per la durata 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 primo comma del D. Lgs. N. 267/2000

Li 30/07/26

L'impiegato addetto
Antonella Speranzini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è esecutiva :

[x] poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000

Dalla Residenza comunale, lì 30/07/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Deodato

COMUNE DI TORRE CAJETANI

Provincia di Frosinone

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 10 del 28/07/2026

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'08.05.2026. Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio autovetture con conducente. Rettifica per mero errore materiale

L'anno **2026**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **17.45** presso la sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione, regolarmente convocata con avvisi scritti e notificati nei termini prescritti dallo Statuto Comunale.
All'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Ubodi Silverio	X	
Pascasi Andrea	X	
Salvatori Davide		X
Ubodi Marco	X	
Dell'Uomo Luca		X
Giorgi Stefano	X	
Lanzi Gabriele	X	
Massimiani Luca	X	
De Marchis Anna Maria Tommasina	X	
De Marchis Sergio Paolo		X
Peloso Daniele	X	
Assegnati n. 11	Presenti n. 8	
In carica n. 11	Assenti n. 3	

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il **Sindaco Sig. Silverio Ubodi.**
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 l. a del TUEL n° 267/00) il **Segretario Comunale Dott. Francesco Deodato.**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta sull' argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Successivamente si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno. Il Sindaco illustra il punto relativo alla correzione di un mero errore materiale riportato nel corpo del regolamento approvato nella precedente seduta consiliare. Non ci sono altri interventi. Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il servizio di noleggio con conducente (NCC) costituisce un servizio pubblico non di linea, disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dai relativi regolamenti attuativi;

- l'art. 8 della Legge n. 21/1992 attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC nonché la potestà regolamentare in materia;

- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) riconosce ai Comuni la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza;

- il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, ha introdotto modifiche significative alla disciplina del settore, con particolare riferimento all'obbligo di rientro alla rimessa e alle modalità di prenotazione;

- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), impone la semplificazione dei procedimenti amministrativi e il rispetto del principio di proporzionalità nell'esercizio dei poteri autorizzatori;

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 21/1992 il numero delle autovetture autorizzate al servizio NCC è determinato dai Comuni in relazione alla popolazione e alle esigenze del territorio;

- il Comune di Torre Cajetani è già dotato di un Regolamento per il servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 luglio 2009, la cui disciplina necessita di essere aggiornata e adeguata alle sopravvenute modifiche normative, in particolare a quelle introdotte dal D.L. n. 121/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 156/2021;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08.05.2026 recante "Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio autovetture con conducente. Approvazione" è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina del servizio di noleggio di autovetture con conducente;

CONSIDERATO che nel testo del menzionato regolamento, all'art. 7 comma 4 lett. d) è specificato che:

"Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di Noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:... d) non essere titolare di autorizzazione NCC rilasciata da altro Comune";

DATO ATTO che l'art. 8 comma 2 della legge n. 21/1992 testualmente stabilisce che

"...Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente";

PRESO ATTO della discrasia tra il testo della normativa primaria vigente e la disposizione regolamentare sopra richiamata;

ACCERTATO che tale discrasia è frutto di un mero errore materiale, in base al quale, nella redazione del testo del regolamento, le parole "autorizzazione NCC" è stata inserita in luogo delle parole "licenza Taxl";

RAVVISATA la necessità di provvedere alla rettifica del testo regolamentare, al fine di rendere coerente il testo regolamentare con quello della normativa di cui alla legge n. 21/1992;

DATO ATTO che nel testo del Regolamento comunale menzionato, all'art. 6 ("Determinazione del numero e del tipo di veicoli destinati al servizio") è stabilito che "Il numero e il tipo dei veicoli da adibire al servizio di N.C.C. sono stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale";

CONSIDERATO che, a tal fine, l'ente deve obbligatoriamente riferirsi ai criteri contenuti nella Deliberazione della Provincia di Frosinone n. 27 del 14.09.2007, avente ad oggetto "*Servizio pubblico non di linea: regolamentazione dell'offerta dei servizi taxi e noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale n. 58 del 26.10.1993*";

RICHIAMATI i criteri contenuti nella relazione illustrative e nella metodologia di calcolo allegati alla predetta deliberazione provinciale n. 27/2007;

CONSIDERATO che il fabbisogno comunale di autorizzazioni di noleggio con conducente, di cui una adibita anche al trasporto disabili, in esecuzione dell'art. 13 comma 2 della Legge 58/1993, deve essere calcolato in base ai coefficienti relativi agli abitanti residenti, alla superficie territoriale, alle distanze dalle stazioni ferroviarie, al fattore sociale e alle presenze turistiche

VISTO in particolare che, in base alla metodologia di calcolo sopra menzionata, "*Ciascun Comune stabilisce il numero di autoveicoli necessari all'espletamento dei servizi pubblici non di linea su strada attraverso l'applicazione della seguente relazione di calcolo:*

*N = [(Pop/K) Fa + (Sup.t./50) * Fc * Fc * Fe * Ff*

N = licenze e autorizzazioni già rilasciate + nuove licenze e autorizzazioni

In cui:

N = fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio

Pop. = popolazione residente nel Comune (n. abitanti)

Sup.t = superficie del territorio comunale (Kmq)

Fa = fattore correttivo per ambito territoriale

Fb = fattore correttivo per estensione territoriale

Fc = fattore correttivo per offerta di funzioni

Fd = fattore correttivo per intensità dei flussi turistici

Fe = fattore correttivo per distanza dalle stazioni ferroviarie

Ff = fattore correttivo per anzianità della popolazione"

DATO ATTO che, applicando i prescritti coefficienti, per il Comune di Torre Cajetani risulta un dato finale pari a 4,93 e dunque, un numero massimo di autorizzazioni potenzialmente rilasciabili pari a 5;

VISTI:

- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 6, 42 e 50;
- lo Statuto Comunale del Comune di Torre Cajetani;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 luglio 2009, con la quale è stato approvato il previgente Regolamento per il servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente;

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore competente, depositato agli atti;

Con. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Peloso; De Marchis AMT) resi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

1. Di RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l'art. 7 comma 4 lett. d) del Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio autovettura con conducente (NCC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.05.2026, nel senso di sostituire, nel testo dell'art. 7 comma 4 lett. d), alle parole "autorizzazione NCC" le parole "licenza Taxi";
2. DI CONFERMARE tutte le altre disposizioni contenute nel predetto regolamento.
3. DI QUANTIFICARE, ai sensi dell'art. 6 del per la disciplina del servizio di noleggio autovettura con conducente (NCC) in 5 (cinque) il fabbisogno comunale di autorizzazioni di noleggio con conducente, di cui una adibita anche al trasporto disabili, in esecuzione dell'art. 13 comma 2 della Legge 58/1993, così come da calcolo dei coefficienti relativi agli abitanti residenti, alla superficie territoriale, alle distanze dalle stazioni ferroviarie, al fattore sociale e alle presenze turistiche
4. Di DICHIARARE il presente Regolamento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla regolamentazione del servizio nel territorio comunale.
5. Di DEMANDARE al Responsabile del Settore competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione del presente Regolamento.
6. Di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

COMUNE DI TORRE CAJETANI

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE (N.C.C.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

CAPO I

DEFINIZIONI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative al servizio pubblico non di linea di noleggio di autovettura con conducente (N.C.C.) di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), nell'ambito del territorio del Comune.

2. Il servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm. e ii.;
- D.M. 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti;
- L.R. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 e ss.mm. e ii.

3. Le situazioni non espressamente disciplinate dal presente Regolamento sono regolate dalle leggi dello Stato e della Regione Lazio, dallo statuto e dai regolamenti comunali, in quanto direttamente o indirettamente applicabili in materia e non in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. Il servizio di noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto, con una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Condizioni di esercizio della professione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio dell'autorizzazione deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo di cui all'art. 6 della medesima legge.

2. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/1992 e dell'art. 16 della L.R. 58/93, deve essere posseduto dal titolare dell'autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, gestori, soci o collaboratori familiari.

3. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge n. 21/1992 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

4. Le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di controllo di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

5. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione, nella quale viene riportato il nome del titolare, il numero della stessa e i dati della rimessa, il Comune rilascia un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune e il numero della stessa, che dovrà essere applicato alla targa posteriore. Il contrassegno con la scritta "Noleggio" dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo nella parte frontale anteriore del mezzo e in quella posteriore.

6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un gestore, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21 ed all'art. 16 della L.R. 58/93 e ss.mm. e ii., conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

7. Le modalità di esercizio del servizio NCC debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

Art. 4 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Lazio, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione europea, a condizione di reciprocità, ove i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. I servizi di noleggio con conducente sono svolti secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 5 della L.R. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

4. La prenotazione del servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso le rispettive rimesse, anche con strumenti tecnologicamente avanzati, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 6 - Determinazione del numero e del tipo di veicoli destinati al servizio

1. Il numero e il tipo dei veicoli da adibire al servizio di N.C.C. sono stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Per il fabbisogno comunale il Consiglio approva l'organico di autorizzazioni di noleggio con conducente, di cui una adibita anche al trasporto disabili, in esecuzione dell'art. 13 comma 2 della Legge 58/1993, così come da calcolo dei coefficienti relativi agli abitanti residenti, alla superficie territoriale, alle distanze dalle stazioni ferroviarie, al fattore sociale e alle presenze turistiche.

CAPO III

REQUISITI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Unione europea, a condizione di reciprocità.

2. I titolari di autorizzazione possono:

- essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
- associarsi in forma cooperativistica secondo i dettami vigenti in materia;
- associarsi in consorzio fra imprese artigiane ed in altre forme similari previste dalla legge;
- essere imprenditori privati, che svolgono in via esclusiva l'attività di noleggio con conducente.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 2, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di Noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio;
b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
c) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
d) non essere titolare di licenza Taxi rilasciata da altro Comune.

5. È richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio; qualora nel comune di pertinenza non ci sia disponibilità di una autorimessa, va bene anche una rimessa sita in uno dei comuni limitrofi. L'idoneità della rimessa è accertata unicamente con riguardo alla destinazione d'uso dichiarata. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accettata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto prescritto dalla normativa al riguardo.

Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di una valida graduatoria.

3. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro centottanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici di servizio. Il relativo bando deve essere pubblicato sull'Albo Pretorio Comunale. Resta ferma in ogni caso la validità triennale della graduatoria.

4. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/93 rilasciato dalla Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità economica europea.

Art. 9 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti elementi essenziali:

a) il numero ed il tipo delle autorizzazioni da assegnare, mettendo in evidenza che non potrà essere rilasciata più di 1 (una) autorizzazione a concorrente;
b) requisiti per l'ammissione al concorso;

c) requisiti per il rilascio del titolo;

d) elencazione dei titoli oggetto di valutazione per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio e dei criteri di preferenza;

e) termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di invio e gli eventuali documenti da presentare;

f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;

g) rinvio alle norme del presente Regolamento, relative a validità e utilizzo di graduatoria;

h) articolazione dell'esame, materie di esame e criteri di valutazione delle prove;

i) punteggio per titoli e punteggio dell'esame orale.

Art. 10 - Commissione di concorso

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso, composta dal Responsabile del Servizio del Settore competente o da un suo delegato con funzioni di Presidente, da un rappresentante scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e/o locale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale, o da soggetto da lui delegato

2. La Commissione opera come collegio perfetto.

3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette al Responsabile del Servizio per l'approvazione.

Art. 11 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio competente in bollo. Nella domanda il candidato dovrà indicare le generalità, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e dichiarare di predisporre di una vettura da adibire al servizio e di una rimessa sul territorio comunale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.21/92 presso la Camera di Commercio;

b) Stato di famiglia;

c) Patente di abilitazione alla guida prescritta dall'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 310 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.e ii.;

d) Documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza;

e) Iscrizione a registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. ovvero registro delle imprese artigiane;

f) Proprietà o comunque piena disponibilità del mezzo, anche in leasing;

g) Idonea certificazione attestante la disponibilità di rimessa per consentire il ricovero del mezzo e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione;

h) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio come previsto dalla Legge 58/93 art. 17.

2. La documentazione di cui al comma precedente può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, ove compatibile con le disposizioni vigenti e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Gli interessati dovranno altresì dichiarare l'assenza di cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 17 comma 3 della legge Regionale 26/10/1993 n. 58 e di non essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione all'esercizio, anche se da parte di altri Comuni.

Art. 12 - Materie di esame

1. Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio e della normativa regionale e nazionale di riferimento;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune, della Provincia e della Regione.

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue di Paesi comunitari al fine di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Unione Europea per la conoscenza della quale intende essere sottoposto ad esame.

Art. 13 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.

2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti, utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 14 - Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di noleggio con conducente, in qualità di sostituto, socio o collaboratore familiare, per un periodo complessivo di almeno 6 mesi.

2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio in ordine decrescente:

- stato di disoccupazione;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con disabilità;
- l'essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente, da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità regolarità ed efficienza;
- l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- età più giovane.

Art. 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Entro 5 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, il Servizio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso, assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

2. Il Responsabile del Servizio rilascia il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare tutte le caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono rilasciate con determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 16 - Inizio del servizio

1. Il richiedente, avuta la notifica dell'accoglimento della domanda, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 3 mesi dalla notifica stessa. Nello stesso termine il titolare del servizio deve comunicare al comune gli estremi del veicolo ed il relativo documento di circolazione, al fine del rilascio del titolo per l'effettuazione del servizio.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco per cause di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

Art. 17 - Validità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata e sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. L'autorizzazione può essere revocata o dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

3. Almeno 1 (una) delle autorizzazioni rilasciate dal Comune deve essere idonea al trasporto di portatori di disabilità.

Art. 18 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

2. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

3. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta del titolare nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto dallo stesso designato, purché abilitato all'esercizio della professione e in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi nelle seguenti condizioni:

a) sia titolare di una autorizzazione da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il limite di età di 60 anni;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro della patente di guida.

4. Il trasferimento della autorizzazione deve essre comunicato al Responsabile del Servizi, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da aprte dell'avente causa.

5. Le autorizzazioni pervenute "mortis causa" possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita ad altre persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

6. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita un'altra autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

CAPO IV
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E OBBLIGHI DEL CONDUCENTE

Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli

1. Le autovetture adibite al servizio di Noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura NCC inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

2. Tutti i veicoli adibiti al servizio NCC devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 15 gennaio 1992, n. 21, e regolamentato dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572.

3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

4. È stabilito l'obbligo di installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture dal momento in cui viene realizzata la stazione radio.

Art. 20 - Verifica e revisione dei veicoli

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, preliminarmente all'immissione al servizio e poi una volta l'anno, a verifica da parte della Commissione comunale consultiva di cui all'art. 27 del presente Regolamento. Tale verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati, in base alle disposizioni vigenti, all'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C.

2. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denunzia all'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C.

3. Ove l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale, con l'obbligo per il titolare di provvedere alla messa in efficienza e sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a 60 giorni. Nel caso decorrano infruttuosamente tali termini sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 21 - Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;
f) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
g) consegnare alla Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo al fine di agevolarne la restituzione al proprietario;
h) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
i) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. È fatto divieto di:

a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
c) far salire sull'autoveicolo persone estranee all'utenza, anche durante i periodi di sosta;

d) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;

e) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

f) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;

g) stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizio sulle aree nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione o comunque procurarsi servizi in difformità delle disposizioni vigenti.

3. Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge, rimanendo sempre in ogni caso esclusa la responsabilità del Comune.

Art. 22 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato, risultante dal contachilometri e la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 23 - Trasporto dei disabili

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di disabilità e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 24 - Trasporti bagagli e animali

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 25 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di Noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

2. Le condizioni di trasporto devono essere esposte al pubblico all'interno delle autovetture in modo visibile.

CAPO V
ORGANI DI VIGILANZA E COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 26 - Forza pubblica

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

Art. 27 - Commissione comunale consultiva

1. È costituita una Commissione ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 58/93 con funzione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio Noleggio con conducente o all'applicazione del presente Regolamento. Detta Commissione è nominata dal Sindaco ed è così composta:

a) Responsabile del Servizio SAUP o suo delegato (Presidente);

b) Comandante della Polizia Municipale;

c) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e/o regionale;

d) un rappresentante delle associazioni degli utenti o consumatori ove esistenti.

2. La Commissione comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 28 - Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada e ss.mm. e ii.).

2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti e delle agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

CAPO VI
ILLECITI E SANZIONI

Art. 29 - Diffida

1. Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;

b) non eserciti con regolarità il servizio;

c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;

d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;

e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni senza averne titolo valido contrattuale;

f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 30 - Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza delle norme vigenti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 della L.R. 58/93. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva di cui al precedente art. 27.

2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta la sospensione del titolo posseduto da un minimo di tre ad un massimo di novanta giorni. La stessa sanzione amministrativa si applica per il sostituto alla guida. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 27.

Art. 31 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio sentita la Commissione di cui all'art. 27 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati.

2. Il responsabile del servizio sentita la Commissione di cui all'art. 27 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 32 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per il servizio di Noleggio con conducente viene revocata dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 27:

a) quando vengono a mancare nel titolare i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio, indicati all'art. 6;
b) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
c) qualora nella revisione di cui all'art. 20 l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni rispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
d) in caso di cessione dell'esercizio per il quale è concessa l'autorizzazione;
e) in caso di recidiva per il mancato rispetto delle tariffe o per altre mancanze, qualora venga accertata la responsabilità o la negligenza abituale del concessionario del servizio;
f) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare;
g) dopo la terza inosservanza che abbia comportato la sospensione dell'autorizzazione secondo le modalità dell'art. 31.

2. La revoca è disposta dal Dirigente secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e ss.mm. e ii., dandone comunicazione all'ufficio provinciale MCTC, competente per territorio.

Art. 33 - Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono

essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il responsabile del servizio sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 34 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 27 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste:

a) per mancato inizio del servizio nel termine di 3 (tre) mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c) per morte del titolare dell'autorizzazione, qualora gli eredi non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17 del presente regolamento;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 60 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 60 giorni;
f) per fallimento del titolare.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ed alla Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'ufficio tenutario del ruolo.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Adozione

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli altri Regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2. Il presente regolamento avrà efficacia fino dall'esecutività dell'atto di adozione da parte del competente organo comunale, e abroga ogni precedente regolamento del servizio NCC.